

**Nota riassuntiva Assimpredil Ance
ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**

COMUNICAZIONI ON-LINE

Cogliamo l'occasione per informarvi che la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza hanno attivato anche un sistema **on-line** di comunicazione sia per l'inizio sia per il rinnovo di "attività di recupero dei rifiuti" **con procedura semplificata** collegandosi ai siti di seguito elencati:

- **Provincia di Milano**
<http://inlinea.provincia.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php>
- **Provincia di Monza e Brianza**
<http://ambiente2.provincia.mi.it/MB/procedura-semplificata/php/index.php>

Evidenziamo però che detta opportunità *on-line*, che è in alternativa all'istanza cartacea, necessita comunque della compilazione della modulistica cartacea (reperibile sempre sui siti internet della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza), al fine di apporre il timbro/firma del richiedente.

COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA'

Ricordiamo che l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi può iniziare decorsi **90 giorni** dalla data di **comunicazione di inizio di attività** alla Provincia.

Se la Provincia non si pronuncia in alcun modo entro i suddetti 90 giorni fissati per legge, scatta l'istituto del silenzio-assenso pertanto, a partire dal 91esimo giorno, l'impresa potrà iniziare la propria attività di recupero dei rifiuti.

Qualora la Provincia territorialmente competente, entro il sopraddetto termine di 90 giorni, accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni, dispone, con provvedimento motivato, il **divieto di inizio** ovvero di **prosecuzione** dell'attività (articolo 216 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

La procedura semplificata è ammissibile **a condizione che** si rispettino le **norme tecniche** e le **prescrizioni** previste dai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

A fini puramente esemplificativi, si coglie l'occasione per evidenziare che le prescrizioni e le norme tecniche per i rifiuti non pericolosi di cui sopra, in relazione a ciascun tipo di attività prevedono in particolare:

- le quantità massime impiegabili;
- la provenienza;
- i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili.

In base all'allegato IV del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto riguarda, ad esempio, il conglomerato bituminoso (codice CER 17.03.02) proveniente da attività di scarifica del manto stradale è destinato alle seguenti attività di recupero di tipo R5:

- produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo;
- realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del **test di cessione** sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto all'Allegato 3 del D.M 5 febbraio 1998);
- produzione di materiale per costruzioni stradali, piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al **test di cessione** secondo il metodo previsto all'Allegato 3 del D.M 5 febbraio 1998.

La quantità massima impiegabile è pari a 97.870 tonnellate per anno.

Dette disposizioni sono da osservare fino a quando verrà data piena attuazione all'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attraverso l'emanazione di appositi e successivi decreti che andranno a sostituire completamente i due decreti del Ministro dell'Ambiente sopra citati.

La **comunicazione** di inizio di attività deve essere rinnovata **ogni cinque anni**, e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

RELAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Vi informiamo che alla sopra citata comunicazione di inizio attività è obbligatorio allegare **una relazione** dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

TERMINI PER PRESENTARE LE COMUNICAZIONI DI RINNOVO

Per le comunicazioni di "rinnovo" di attività la Provincia di Milano ha segnalato che il termine dei 90 giorni dalla scadenza della precedente comunicazione non é un termine previsto dalle vigenti norme, ma rappresenta un periodo temporale in cui la Provincia svolge la propria attività di controllo consentendo all'impresa, in caso di richieste di rinnovo con integrazioni, di poter continuare l'attività senza rischiare di incorrere in sospensive della stessa.

Si ritiene pertanto consigliabile che le comunicazioni di rinnovo vadano presentate alla Provincia almeno 90 giorni prima rispetto alla data di scadenza delle precedenti comunicazioni.

Si consiglia inoltre, per chi volesse cominciare a preparare le comunicazioni di rinnovo di chiedere al Comune dove ha sede l'insediamento le seguenti certificazioni:

- certificato di destinazione urbanistica dell'area ove sorge l'impianto ed estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'impianto con relativa legenda;
- certificato di assenza vincoli ex D.Lgs. n. 42/2004 (paesistico), r.d.l. n. 3267/1923 (idrogeologico), D.Lgs. n. 152/2006, articolo 94, comma 1 (distanza pozzi dell'acqua potabile) e P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico).
Si evidenzia che i certificati inerenti i pozzi, per le aziende site in Milano, sono emessi dalla Metropolitana Milanese.

VERIFICA AD ASSOGGETTABILITA' A V.I.A (per comunicazioni ex-novo e rinnovo)

La procedura di **verifica di assoggettabilità alla V.I.A.** (Valutazione Impatto Ambientale), è disciplinata dall'art. 20 del DLgs 152/2006.

La Regione Lombardia con la Legge n. 5 del 2 febbraio 2010 (Burl. II Suppl. Straordinario del 4 febbraio 2010) ha approvato le nuove norme in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

La LR n. 5 del 02/02/2010 stabilisce che sono conferite alle Province le funzioni in materia di espletamento delle Procedure di V.I.A. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. *screening*) per i progetti riguardanti impianti di smaltimento/recupero rifiuti.

Pertanto le imprese hanno l'obbligo di presentare alle **Province di competenza** l'istanza di verifica ad assoggettabilità a V.I.A. agli indirizzi di seguito elencati:

- **Provincia di Milano**
Direzione Centrale Risorse Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano MI

- **Provincia di Monza e Brianza**
Settore Ambiente e Agricoltura – Servizio Bonifiche, Cave, Rifiuti
Via Napoleone Bonaparte, 2 - 20812 Limbiate MB
- **Provincia di Lodi**
U.O. Difesa del suolo e rifiuti
Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi LO

Infine ricordiamo che solo per le imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi con la procedura semplificata sussiste l'obbligo di essere iscritti al **sistema SISTRI** pertanto la tenuta dei registri vidimati di carico/scarico dei rifiuti, nonché l'obbligo di comunicazione annuale (entro il 30 aprile di ogni anno), alla CCIAA delle quantità e qualità dei rifiuti trattati (M.U.D.) saranno completamente sostituite da tecnologie informatiche salvo ulteriori proroghe e/o modifiche a partire dal 30 giugno 2012 (vedi Suggerimento n. 103 del 14 marzo 2012).

PRECISAZIONI

L'articolo 216 comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, stabilisce che, qualora i rifiuti speciali non pericolosi **non** siano effettivamente destinati a recupero sono conseguentemente considerati rifiuti e pertanto scattano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento dei medesimi.

Pertanto le imprese edili che scelgono oppure devono smaltire i rifiuti in discarica (in quanto non è possibile recuperare i medesimi presso impianti di trattamento) dovranno sostenere, oltre ai consueti oneri di discarica, anche i tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti stessi, la c.d ecotassa, istituita con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

L'ammontare dei tributi speciali per l'anno 2012 è stato segnalato tramite i nostri Suggerimenti n. 369 e n. 370 del 21 dicembre 2011 (L.R. 28 dicembre 2007 n. 35 e articolo 53 della L.R. 14 luglio 2003 n. 10), mentre gli "oneri di discarica" di cui sopra sono quantificati nella pubblicazione "Prezzi informativi delle opere edili" della Camera di Commercio di Milano.